

sizione, noi non dobbiamo guardare all'entità del patrimonio di chi lascia, ma soltanto all'entità del patrimonio di chi acquista: questo è il vero criterio della legge; riguardo all'entità del patrimonio di chi lascia si è già provveduto collo stabilire che ciascuno possa solo disporre in certi determinati casi sino ad una determinata quota: per conseguenza qui non è il caso di far altro che salvare l'interesse che ha il Governo di vedere se quello a cui è lasciato sia utile conferire maggiori ricchezze, e vedere ancora quale sia la forza del patrimonio che viene ad accumulare questo corpo morale.

**CAVOUR.** Mi pare che qui non ci siamo bene intesi; l'onorevole mio amico Bon-Compagni proponeva di autorizzare le congregazioni di carità a percepire legati fino alla somma di 300 lire. Per questi doni io credo che non vi possa essere alcun pericolo dell'inconveniente indicato dagli onorevoli deputati Chenal e Guglianetti. Certamente il signor Chenal non intendeva dire che le congregazioni di carità potevano essere corpi morali dannosi alla società, poichè non vi è corpo morale, istituzione benefica che convenga attualmente ampliare e dilatare quanto le congregazioni di carità; i corpi morali possono avere inconvenienti, possono diventare minacciosi per la società, ed in un paese che non è ancora pienamente assuefatto ai costumi, agli usi dei popoli liberi, io convengo cogli onorevoli preopinanti che si debbano conservare delle distinzioni, delle precauzioni sullo spirito d'ingrandimento e di conquista di questi corpi; ma per ciò che riflette le congregazioni di carità, io credo che si debba dalla Camera e da tutti i buoni cittadini piuttosto avere in mira di ampliarle ed arricchirle, nè vi è da temere che queste congregazioni vengano ad essere soverchiamente ricche, ad essere più ricche di quanto i crescenti bisogni delle classi povere lo richieggano; credo quindi che l'emendamento del deputato Bon-Compagni, così inteso, non possa incontrare alcuna difficoltà.

Accennava il deputato Guglianetti all'inconveniente che poteva risultare dalle disposizioni dell'articolo qual fu proposto dalla Commissione, cioè un ritardo di mesi, e forse di anni nel godimento del legato. È difficile che un Consiglio di Stato possa, quantunque composto al presente ed al futuro d'uomini diligenti, in pochi giorni ed in pochi mesi dare degli avvisi sulla molteplicità degli affari che gli saranno presentati.

Ora io dico che il ritardo di alcuni mesi può in varie circostanze tornare dannosissimo. Se, per esempio, il dono è fatto nelle stagioni rigorose, nell'inverno, non potrà la congregazione di carità disporre che all'estate venturo, perchè il Consiglio di Stato non avrà avuto il tempo di esaminare i titoli del legato; e ciò si verificherà, massime se si tratta di corporazioni che abitano paesi lontani dal centro; quindi, rispetto alle congregazioni di carità, il deputato Bon-Compagni nel suo emendamento lo ha espresso in modo assoluto, cioè che le disposizioni in danaro, quando non eccederanno la somma di L. 300, non debbano andare soggette alle disposizioni del presente articolo, ed io appoggio caldamente questa redazione del mio onorevole collega.

**GUGLIANETTI.** Prego il signor presidente a dar lettura dell'emendamento Bon-Compagni.

**BON-COMPAGNI.** Io mi unisco all'emendamento Giovanola.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al deputato Bon-Compagni che l'emendamento del deputato Giovanola sarebbe un articolo che comprenderebbe tutte le congregazioni di carità, perchè è un articolo d'aggiunta; mentre invece l'emendamento del deputato Bon-Compagni sarebbe, per così dire, da inserirsi nell'aggiunta della Commissione.

**BON-COMPAGNI.** Allora prego il presidente di rileggerlo.

**PRESIDENTE.** (*Legge l'emendamento Giovanola*)

Adesso prego il deputato Bon-Compagni di volermi mandare il suo sotto-emendamento per vedere se si debba intercalare all'aggiunta della Commissione; quindi procederemo all'altro paragrafo, poscia all'altro del deputato Giovanola.

**GIOVANOLA.** Accolgo di buon grado nel mio emendamento le idee spiegate dall'onorevole Bon-Compagni, giacchè la necessità della mia proposta mi venne suggerita da qualche esperienza nella amministrazione dei luoghi pii, la quale mi ha mostrato che sarebbe sommo incomodo, non meno che pernicioso per il beneficio dei poveri, se ad ogni piccola liberalità si dovesse ricorrere al Re ed al Consiglio di Stato per ottenerne il permesso. E non solo mi muove l'interesse dei poveri, ma pur anche il desiderio che non resti inutilmente inceppata la macchina legislativa; giacchè, se i ministri, se il Consiglio di Stato devono occuparsi di tutti gli infiniti piccoli legati che sogliono lasciare ai vari istituti di beneficenza, credo che non resterebbe loro il tempo di dare opera all'amministrazione della cosa pubblica.

Si vuole giustificare l'inflessibilità della regola anche a fronte dei piccoli legati per timore della captazione che si allega come l'origine più generale di siffatti legati. Io osservo, all'opposto, che la causa più normale e comune di queste elargizioni sta nei sentimenti di commiserazione e di benevolenza che ogni uomo si porta in cuore scolpiti dalla natura, allo spontaneo desiderio che ognuno ha di lasciare di sé buona memoria, o di riparare ai torti della vita. Se per caso avviene che la slealtà abusi dell'esagerazione di così nobili sentimenti o della paura della morte per spingere il testatore a rovinose largizioni, questa non è che una rara eccezione, contro la quale provvedono gli altri articoli di legge ed il limite apposto all'emendamento stesso. Conservata perciò la sostanza della mia proposta, nel desiderio di renderla più accettabile alla Camera, ho pensato di ridurre a sole lire 300 il *maximum* delle liberalità, e di apporvi un'altra condizione, che cioè non possa eccedere la vigesima parte del patrimonio libero del testatore.

**SINEO, relatore.** Credo di potere a nome della Commissione aderire all'emendamento dell'onorevole Bon-Compagni.

Quando si tratta di donazioni fatte a congregazioni di carità, o di somme da distribuirsi ai poveri, non si debbono frapporre tanti ostacoli.

Per conseguenza io credo che si potrebbe distendere l'alinea ch'io avea proposto a nome della Commissione adottando questa redazione: *saranno soggette ad un'eguale autorizzazione le disposizioni testamentarie contemplate nell'articolo 808 del Codice civile, salvo che si tratti di mobili di un valore non eccedente le lire 300.*

**DI SAN MARTINO.** Chiedo anch'io la parola per la posizione della discussione.

Nel Ministero dell'interno fin qui non si considerarono per donazioni soggette alle formalità stabilite dalla legge se non quelle che tendono ad accrescere il patrimonio del povero. Quelle che non sono destinate ad accrescere il patrimonio del povero, ascendessero anche a 100 mila franchi, non sono soggette ad alcuna formalità.

Si apre, per esempio, una sottoscrizione in Torino per aprire nell'inverno dei ricoveri ai poveri. Se piace a un cittadino di sottoscrivere per 10 mila lire, la somma non vuol dir niente, non costituisce una specie di dono diverso da quello che si consideri una donazione di 5 franchi fatta per lo stesso oggetto. Le donazioni sono sempre ristrette a quelle sole che